

SERVIZIO FISCALE CIRCOLARE N. 37

2 luglio 2026

Trasmettiamo in allegato lo scadenziario del mese di luglio 2026.

Scadenzario mese di LUGLIO 2026			
➤ Prima parte: scadenze con data fissa ➤ Seconda parte: principali scadenze per il ravvedimento operoso ➤ Terza parte: scadenze variabili dipendenti da un evento			
<u>Scadenze con data fissa</u> ¹			
Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
PROROGA AL 20 LUGLIO 2026 DEI TERMINI DI VERSAMENTO SALDO 2025 e ACCONTO IMPOSTE 2026 PER I SOGGETTI ISA e i forfetari: Il D.L. n. 89 del 22/05/2026 (pubblicato nella G.U. n. 117 del 22/05/2026), all'art. 6 ha previsto la proroga del termine per il versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e dall'IRAP, senza la maggiorazione dello 0,80%, dal 30 giugno al 20 LUGLIO per tutti i contribuenti ISA, ossia coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, inclusi i forfetari, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Mef. I contribuenti di cui sopra <u>potranno comunque effettuare il versamento entro il 20 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,80%.</u> Le scadenze del presente scadenziario tengono conto della proroga in oggetto. ATTENZIONE: rispetto agli anni scorsi, <u>la maggiorazione per il versamento entro il 30° giorno successivo è raddoppiata, passando dallo 0,40% allo 0,80%</u>, soltanto per i soggetti di cui sopra (soggetti Isa e forfetari).			
Mercoledì 1° luglio	Tassa sui pacchi Nuova tassa sui "piccoli" pacchi	A partire dal 1° luglio 2026 si applica un nuovo dazio doganale pari a 3 euro sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE con valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro. E' pertanto soppressa la franchigia doganale per le spedizioni di valore fino a 150 euro. (art. 1, comma 126 della L. n. 199/2025 – D.L. n. 38/2026)	
Venerdì 3 luglio	MUD 2026 Presentazione modello	Termine di presentazione del modello di dichiarazione ambientale 2026 con riferimento all'anno 2025 (ossia entro 120 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.P.C.M. 30/01/2026 di approvazione del modello che è stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 05/03/2026). (D.P.C.M. 30/01/2026)	Presentazione in via telematica del modello allegato al D.P.C.M. 30/01/2026 esclusivamente tramite il portale www.mudtelematico.it
Venerdì 10 luglio	Sostituti d'imposta Dirigenti del commercio Fondi integrativi	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi privati dei dirigenti del commercio (Fondo Mario Negri, Fondo Antonio Pastore (ex Previr), Fondo Mario Besusso), relativi al SECONDO TRIMESTRE 2026 .	Versamento tramite banca mediante il modulo reso disponibile nell'area riservata dall'Ente
Venerdì 15 luglio	Soggetti di imposta IVA Fattura differita	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce. (art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
Segue 15 luglio	Soggetti di imposta IVA Fattura cumulativa	Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione. Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente. (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.

Continua da 15 luglio	Soggetti di imposta IVA Fattura operazioni con l'estero	Termine ultimo per l'emissione/trasmissione delle fatture relative alle fatture passive ricevute dal cedente o prestatore estero (15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa). Per le operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche di cui al Prov. 30/04/2018. Pertanto la trasmissione delle fatture attive dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite). Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente. (art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA. Trasmissione mediante SDI
	Contribuenti IVA Registrazione acquisti intracomunitari	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di GIUGNO da effettuarsi: • nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento; • nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47, tuttavia nella pratica, dovendo registrarlo nel registro vendite entro il termine di cui sopra, solitamente viene effettuato nello stesso termine. (art. 47 DL 331/93)	Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA • e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Commercianti al minuto e soggetti assimilati Registrazione dei corrispettivi	I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese. Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini</u> di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96. Va rilevato, però, che <u>i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale.</u> (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)	Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA • e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Soggetti di imposta IVA Fatture di importo inferiore a € 300,00	Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. (Art. 6 c. 1 DPR 695/96)	Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA • e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
Segue 15 luglio	Associazioni/ società sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi	Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997. In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997

Continua da 15 luglio		Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034. L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91. Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2017 tale limite è pari ad Euro 400.000 (in precedenza 250.000 euro) rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E). (L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013 e n. 18/E del 01/08/2018).	
Giovedì 16 luglio	REDDITI/2026 e IRAP/2026 <u>Rateizzazione</u> dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione annuale	Termine ultimo per procedere al versamento della SECONDA RATA dei tributi risultanti dal modello REDDITI/2026 e IRAP/2026, per i contribuenti che hanno scelto di versare la prima rata entro il 30 GIUGNO senza la maggiorazione dello 0,40%. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento (4% annuale) in misura forfetaria per mese o frazione di mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Es.: 1° rata 30/6 interessi 0%, 2° rata 16/7 0,18%, 3° rata 20/8 0,51%, 4° rata 16/9 0,84%, 5° rata 16/10 1,17%, 6° rata 16/11 1,50%, 7° rata 16/12 1,83%. Es.: 1° rata 30/7 interessi 0%, 2° rata 20/8 0,18%, 3° rata 16/9 0,51%, 4° rata 16/10 0,84%, 5° rata 16/11 1,17%, 6° rata 16/12 1,50. (Art. 20 D.Lgs. 241/97) – Ricordiamo che è possibile procedere alla rateazione degli importi risultanti dal modello REDDITI con modalità diversificate per ogni singolo tributo. Ad esempio posso rateizzare l'IRAP in tre mesi e l'IRES in quattro, ovvero rateizzare l'IRAP ma non l'IRES. Il pagamento rateale deve essere in ogni caso completato nel mese di novembre. Codici tributo: 2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata 1668 – Interessi per dilazione imposte erariali 3805 – Interessi per dilazione tributi regionali	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Contribuenti IVA Rateizzazione del versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale – QUINTA RATA	Termine ultimo per procedere al versamento della QUINTA RATA dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2025 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento. Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario. Codici tributo: 6099 – IVA; 1668 – Interessi. (Art. 20 D.Lgs. 241/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 16 luglio	Sostituti d'imposta Ritenute su dividendi	Termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute operate sui dividendi <u>corrisposti nel SECONDO TRIMESTRE 2026.</u> Si ricorda che sui dividendi corrisposti a partire dal 1° LUGLIO 2014 la ritenuta è pari al 26%. Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2018, la Legge di Bilancio 2018 ha uniformato il prelievo sui dividendi ai soci persone fisiche, non prevedendo più la differenziazione tra partecipazioni qualificate e non. Pertanto dal 1° gennaio	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere

Continua da 16 luglio		2018 le persone fisiche residenti in Italia che percepiscono dividendi al di fuori dell'esercizio dell'impresa sono assoggettate ad una ritenuta del 26%, sia che i dividendi si riferiscano a partecipazioni qualificate che non qualificate. Codice tributo: 1035 "Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo d'acconto" Codice tributo: 1036 "Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere" (Art. 27 e 73 DPR 600/73 – art. 2, commi da 6 a 27 del D.L. 138/2011 - CM 16/6/04 n. 26/E)	utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Contribuenti IVA mensili <u>Versamento mensile</u>	<u>I.V.A. dovuta per il mese di GIUGNO 2026</u> (codice tributo 6006) Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 100,00 (limite aumentato da 25,82 € a 100 € dall'art. 9 del D.Lgs. n. 1/2024); se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. Tale versamento deve comunque essere effettuato entro il 16/12 dello stesso anno per i contribuenti mensili ed entro il 16/11 per i contribuenti trimestrali. Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve comunque essere effettuato entro il 16/01 dell'anno successivo, anche qualora l'importo dovuto sia inferiore a euro 100. Pertanto i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (per i contribuenti mensili), di ammontare non superiore a 100 €, devono comunque essere effettuati entro il 16/12 dello stesso anno. Invece quelli relativi ai primi 3 trimestri (per i contribuenti trimestrali), di ammontare non superiore a 100 euro, devono essere effettuati entro il 16/11 dello stesso anno. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs. 241/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: - direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), - o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Contribuenti IVA mensili e trimestrali <u>Liquidazione periodica</u>	Il DPR 435/01 ha disposto la <u>soppressione dell'obbligo</u> dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. - Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito</u> IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>. - Gli <u>estremi del versamento</u> <u>non dovranno più essere annotati</u>. N.B.: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98)	
Segue 16 luglio	Sostituti d'imposta Ritenute alla fonte	Versamento unitario di: <u>Ritenute alla fonte</u> rimosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, trattenute nel mese precedente a: - lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73) - lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040; - provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%. Codice tributo 1040; - compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73) - Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) - <u>codice tributo 1001</u> (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1004 è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001). <u>I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 633/1972), se di importo non superiore a € 100, sono effettuati insieme a quelli relativi al mese successivo e, comunque, entro il</u>	Versamento mediante modello F24 telematico: direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),

Continua da 16 luglio		<u>16/12 dello stesso anno.</u> Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese di gennaio. Addizionale regionale (cod. 3802) Va versato l'importo trattenuto nel mese di GIUGNO 2026 ai dipendenti cessati. Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto) Va versato l'importo trattenuto nel mese di GIUGNO 2026 ai dipendenti cessati. (Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06). IMPOSTA SOSTITUTIVA 1% SU PREMI DI PRODUTTIVITA': L'imposta sostitutiva sui premi di risultato di importo variabile entro il limite di euro 5.000,00 (importo così modificato per gli anni 2026 e 2027 dalla Legge di Bilancio 2026), di cui all'art. 1, comma 182 della L. n. 208/2015, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. ATTENZIONE: la Legge di Bilancio 2026 ha ridotto l'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 5% all' 1% per i premi corrisposti negli anni 2026 e 2027. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'aliquota era stata dimezzata dal 10% al 5%. L'agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000. (Legge n. 199/2025 - Legge n. 207/2024 - Legge n. 197/2022 - Circ. Ag. Entrate n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018 – D.M. 25/03/2016 – Art. 1, commi 160 e seguenti della L. n. 232/2016 – D.L. n. 50/2017 e Legge di bilancio 2018 – Risoluz. Ag. Entrate n. 36/E/2020)	o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Sostituti d'imposta Ritenute su interessi e <u>autofinanziamento soci</u>	Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc.. Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola. Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al 26% sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014. (codice 1030 – MOD. F24) (Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)	Versamento mediante modello F24 telematico: - direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), - o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 16 luglio	Sostituti d'imposta Ritenute 4% da parte dei condomini	Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini, <u>se di importo pari o superiore a € 500.</u> Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionalità) art. 67, c.1, lett i) del TUIR. ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2017 <u>il versamento della ritenuta del 4% da parte del condominio deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate</u> (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016). Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 16/06 e il 16/12 di ogni anno. Inoltre il versamento delle ritenute operate a dicembre deve essere effettuato entro il 16/01, indipendentemente dal relativo ammontare.	Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni)

Continua da 16 luglio		Tuttavia il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo le modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017. Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal condominio tramite c/c bancario o postale intestato al condominio stesso o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997. Codici tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF; 1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES. (art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016 – art. 4 D.L. n. 50/2017 – D.Lgs. n. 1/2024)	
	Sostituti d'imposta Contributi previdenziali	Versamento unitario di: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Versamento dei contributi relativi al <i>mese precedente</i> e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS, compresi i contributi ex Enpals dovuti per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport (si ricorda che il D.L. n. 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell'Enpals</u> e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps). Il Mod. UNIMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese. (Codice tributo DM10) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA: termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro., dei prestatori di lavoro autonomo occasionale (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli Associati in partecipazione (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel <i>mese precedente</i>. (Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99). Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata, in vigore all' 1/1/2026 sono le seguenti: • 26,07% per tutti i professionisti che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati (come nel 2025); • 35,03% o 33,72% per tutti i soggetti (non professionisti) che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati, alternative a seconda che siano o meno soggetti alla DIS-COLL (come nel 2025); • 24%, per tutti i pensionati e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (come nel 2025). La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato. Codici tributo: C10 (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche) CXX (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 16 luglio	INAIL Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate	Denuncia e autoliquidazione delle <u>posizioni cessate nel mese di MAGGIO 2026</u>. In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi

Continua da 16 luglio			importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli “altri crediti” come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Contribuenti soggetti ad ACCISE	Versamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
Lunedì 20 luglio	PROROGA AL 20 LUGLIO 2026 DEI TERMINI DI VERSAMENTO SALDO 2025 e ACCONTO IMPOSTE 2026 PER I SOGGETTI ISA e i forfetari: Il D.L. n. 89 del 22/05/2026 (pubblicato nella G.U. n. 117 del 22/05/2026), all'art. 6 ha previsto la proroga del termine per il versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e dall'IRAP, senza la maggiorazione dello 0,80%, dal 30 giugno al 20 LUGLIO per tutti i contribuenti ISA, ossia coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, inclusi i forfetari, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Mef. I contribuenti di cui sopra <u>potranno comunque effettuare il versamento entro il 20 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,80%.</u> Le scadenze del presente scadenziario tengono conto della proroga in oggetto. ATTENZIONE: rispetto agli anni scorsi, <u>la maggiorazione per il versamento entro il 30° giorno successivo è raddoppiata, passando dallo 0,40% allo 0,80%</u>, soltanto per i soggetti di cui sopra (soggetti Isa e forfetari).		
Segue 20 luglio	Dichiarazione dei redditi REDDITI/2026 e IRAP/2026 - SOCIETA' DI CAPITALI Versamento delle imposte a ➤ saldo IRES/IRAP e ➤ prima rata di acconto IRES/IRAP	Termine ultimo per procedere al versamento delle <u>imposte sui redditi (IRES) ed IRAP</u>, risultanti dal modello REDDITI/2026 ed IRAP/2026, senza maggiorazione, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2026, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro). (art. 7 DPR 435/2001) E' possibile procedere al versamento <u>entro il 20 agosto 2026</u>, con la maggiorazione dello 0,80% (NOVITA' di quest'anno). <u>Nel caso in cui la società approvi il bilancio nei 180 giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio) oppure differito di 30 giorni (31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u> Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 02/11/2026 (in quanto il giorno 31/10 è sabato e l'1/11 è domenica) in via telematica. L'IRES risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, e di conseguenza non va presentato il modello F24, se i relativi importi non superano 12 euro, mentre il versamento minimo per l'IVA e per l'IRAP risultanti dalla dichiarazione annuale è di 10,33 euro. ACCONTI IRES - PERCENTUALE APPLICABILE: Ai fini IRES, la percentuale dell'acconto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è determinata nella misura del 100%.	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni “orizzontali”, di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli “altri crediti” come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Continua da 20 luglio Segue 20 luglio	Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES. Si ricorda che dal 2017 l'aliquota Ires è pari al 24%. Versamento minimo: il versamento della prima rata di acconto non è dovuto se non supera € 103. Codici tributo: 2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata SOCIETA' COOPERATIVE: Perdite fiscali - ricordiamo che l'art. 84 del TUIR prevede che, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (art.12, l. 904/77). Tali disposizioni si applicano agli utili formatisi dal 2007; si raccomanda di verificare attentamente le nostre circolari in merito, anche in conseguenza degli importanti chiarimenti dettati dalla R.M. n. 129/E del 13/12/2010. NOVITA' DAL 2011: l'art. 23, comma 9 del D.L. n. 98/2011 ha riformulato l'art. 84 del Tuir per i soggetti Ires eliminando il limite temporale quinquennale di riporto delle perdite nei periodi successivi e limitando il riporto delle stesse in misura pari all'80% del reddito imponibile di periodo. Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 06/07/2011, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2011. Pertanto la perdita di un periodo d'imposta potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi <u>in misura non superiore all'80% del reddito imponibile</u> di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Invece le <u>perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta</u> dalla data di costituzione possono essere computeate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi <u>senza alcun limite temporale e quantitativo</u>. NOVITA' TASSAZIONE COOPERATIVE DAL 2012: si ricorda che l'art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto: - una nuova tassazione applicabile a tutte le cooperative ed - una nuova tassazione esclusivamente in capo ad alcune categorie di cooperative. Tassazione generalizzata (art. 2, comma 36-ter, D.L. 138/2011) Il comma 1 dell' articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, consentiva l'integrale detassazione della quota di utili destinati a riserva minima legale, che notoriamente è pari al 30% dell'utile netto. Con il su riportato comma 36-ter, tale quota di utili diventerà esente solo per il 90%. Da ciò deriva che fatto 100 l'utile netto, a fronte di una destinazione a riserva legale di 30, solo 27 saranno deducibili nella determinazione del reddito imponibile, mentre 3 saranno soggetti ad IRES. Tassazione specifica solo per alcune categorie di cooperative (art. 2, comma 36-bis, D.L. 138/2011) Concerne un incremento del 10% della quota di utili netti da assoggettare a tassazione, che sarà applicabile esclusivamente alle cooperative generiche e alle cooperative di consumo. Restano quindi non incise da tale incremento le cooperative agricole e le sociali. Entrata in vigore nuova tassazione cooperative La nuova tassazione prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011, commi da 36-bis a 36-quater, si applicherà <u>a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011</u> (ossia <u>dal 2012</u> per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, mentre per tutti gli altri soggetti con periodo d'imposta a cavallo sarà da verificare caso per caso) per tutte le cooperative, ad eccezione delle banche di credito cooperativo. Per le banche di credito cooperativo, infatti, la nuova tassazione si applicherà a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011 (ossia dal 2013 per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ai sensi dell'art. 4, comma 5-quinquies del D.L. n. 16/2011. <u>Per maggiori chiarimenti vedi C.M. 34/E del 15/07/2005 e le nostre circolari in merito.</u> Si ricorda inoltre la limitazione alle norme agevolative disposte dagli artt. 10 e 11 del DPR 601/73 che, non sono più integralmente applicabili ed in particolare: - Le cooperative agricole di cui all'art. 10 del DPR 601/73, continueranno ad applicare l'esenzione dall'IRES limitatamente alle variazioni, in aumento e in diminuzione, apportate all'utile civilistico per addivenire al reddito fiscale;
--	--

Continua da 20 luglio		b) Le cooperative di lavoro di cui all'art. 11 del DPR 601/73, invece, manterranno l'esenzione dall'IRES, per il solo reddito fiscale derivante dall'IRAP. Da ciò ne consegue la deducibilità dell'IRAP ai fini della determinazione dell'IRES. RISTORNI - Ricordiamo che circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate, emanata a chiarimento del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, trattando la tematica dei ristoranti, ha affermato che <i>"ciò che può essere retrocesso (ai soci) è l'avanzo - documentato - di gestione generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci"</i>. Ha inoltre affermato che il ristorno non è ammesso qualora la cooperativa risulti in perdita, principio sancito in precedenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tale principio è stato successivamente ribadito ed integrato con ipotesi esemplificative di calcolo dalle circolari n. 37 del 09/07/2003 e n. 35/E del 9/4/2008.	
	Dichiarazione dei redditi Adeguamento agli ISA	Termine ultimo per procedere all'adeguamento, <u>senza maggiorazione</u>, anche ai fini IVA, agli ISA, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2026</u>, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e <u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u> e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro). E' possibile procedere al versamento <u>entro il 20 agosto 2026</u>, con la maggiorazione dello 0,80% (NOVITA' di quest'anno). Nel caso in cui la società approvi il bilancio nei 180 giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio) oppure differito di 30 giorni (31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 20 luglio	Dichiarazione dei redditi REDDITI/2026 SOCIETA' DI PERSONE Versamento delle imposte	Termine ultimo per l'effettuazione, <u>senza maggiorazione</u>, dei versamenti a saldo ed in acconto, relativi alle imposte sui redditi ed IRAP risultanti dalla dichiarazione Mod. REDDITI/2026 e IRAP/2026 delle società di persone <u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u> e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro). (art. 17 DPR 435/2001, art. 1 D.L. 63/2002) E' possibile procedere al versamento <u>entro il 20 agosto 2026</u>, con la maggiorazione dello 0,80% (NOVITA' di quest'anno). Il termine di presentazione della dichiarazione in via telematica scade il 02/11/2026 (in quanto il giorno 31/10 è sabato e l'1/11 è domenica). <u>Acconto</u>: la misura dell'acconto per i soggetti IRPEF, relativamente al periodo 2026 è pari al 100%, sia per l'IRPEF che per l'IRAP.	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Continua da 20 luglio	Imprese <u>Camera di commercio</u> Diritto annuale	Termine ultimo per procedere al versamento, <u>senza maggiorazione</u>, del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio relativamente all'anno 2026, ossia entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2026</u>, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con <u>periodo d'imposta</u>	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel

		coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e <u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u> e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro). Il codice tributo da utilizzare è il 3850. E' possibile procedere al versamento <u>entro il 20 agosto 2026</u>, con la maggiorazione dello 0,80% (NOVITA' di quest'anno). <u>Nel caso in cui la società approvi il bilancio nei 180 giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio) oppure differito di 30 giorni (31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u> (Art. 17 L. 488/99 – D.L. 21/04/2011 – Art. 28 L. 114/2014 - C.M. Svil. Econ. 29/12/2014 – D.L. n. 90/2014 – Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 9347 del 16/01/2026)	qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Contribuenti IVA Versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione annuale	Termine ultimo per procedere al versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2025 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di versare in unica soluzione entro la scadenza del modello REDDITI/2026 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16/03/2026 (pertanto con la maggiorazione complessiva dell'1,60%), per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2026</u>, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e <u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u> e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro). In alternativa, il pagamento può essere effettuato <u>entro il 20 agosto 2026</u> applicando un'ulteriore maggiorazione dello 0,80% (NOVITA' di quest'anno) sull'importo già comprensivo dell'1,60%. Codici tributo: 6099 – IVA (Art. 20 D.Lgs. 241/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 20 luglio	Dichiarazione dei redditi Soggetti IRES – SOCIETA' DI COMODO Maggiorazione IRES – Saldo 2025 e Acconto prima rata 2026	Termine ultimo per procedere al versamento, <u>senza maggiorazione</u>, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES dovuta a titolo di saldo 2025 e primo acconto per l'anno 2026, per le cd. società di comodo di cui all'art. 30, c. 1 della L. n. 724/1994, il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) <u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u> e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro). E' possibile procedere al versamento <u>entro il 20 agosto 2026</u>, con la maggiorazione dello 0,80% (NOVITA' di quest'anno). (art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011) Codice tributo: 2018 – Maggiorazione Ires – Acconto prima rata 2020 – Maggiorazione Ires – Saldo	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Continua da 20 luglio	Sostituti d'imposta Compensi a non più di tre soggetti e per importo non superiore a € 1.032,91 Versamento ritenute	Regime facoltativo Termine ultimo per procedere al versamento, <u>senza maggiorazione</u>, delle ritenute operate nell'anno precedente da parte dei sostituti d'imposta, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2026</u>, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e <u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u> e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro), che durante l'anno 2025: - hanno erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed - hanno effettuato ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ad € 1.032,91. Il superamento di uno dei due limiti durante l'anno comporta la decadenza del beneficio a partire dalla prima scadenza utile successiva. E' possibile procedere al versamento <u>entro il 20 agosto 2026</u>, con la maggiorazione dello 0,80% (NOVITA' di quest'anno). (Art. 2 DPR 445/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Soggetti IRES Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie (D.L. 185/2008)	Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2026</u>, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e <u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u> e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro), che hanno riallineato i valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 15, commi 10-12, del D.L. n. 185/2008, al versamento dell'imposta sostitutiva <u>senza maggiorazione</u>. E' possibile procedere al versamento <u>entro il 20 agosto 2026</u>, con la maggiorazione dello 0,80% (NOVITA' di quest'anno). Codici tributo: 1821 – Maggiori valori attività immateriali 1822 – Maggiori valori altre attività 1823 – Maggiori valori crediti	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 20 luglio	Soggetti IRES Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio (L. 244/2007)	Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2026</u>, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e <u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u> e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro), che hanno riconosciuto fiscalmente maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'azienda, fusioni, scissioni, ai sensi dell'art. 1, commi 46-47, della L. n. 244/2007, al versamento dell'imposta sostitutiva <u>senza maggiorazione</u>.	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di

Continua da 20 luglio		E' possibile procedere al versamento <u>entro il 20 agosto 2026</u> , con la maggiorazione dello 0,80% (<u>NOVITA' di quest'anno</u>). Codice tributo: 1126	home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Soggetti IRES Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, <u>senza maggiorazione</u> , per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali, il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2026</u> , ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e <u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u> e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro) E' possibile procedere al versamento <u>entro il 20 agosto 2026</u> , con la maggiorazione dello 0,80% (<u>NOVITA' di quest'anno</u>). (art. 1, comma 49 della L. n. 244/2007)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Affrancamento riserve in sospensione d'imposta Versamento SECONDA RATA	Termine di versamento, <u>senza maggiorazione</u> , della SECONDA RATA dell'imposta sostitutiva in caso di affrancamento di riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2023 che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2024, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2026</u> , ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e <u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u> e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro). (art. 14 del D.Lgs. n. 192/2024)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 20 luglio	Affrancamento riserve in sospensione d'imposta Versamento PRIMA RATA	Termine di versamento, <u>senza maggiorazione</u> , della PRIMA RATA dell'imposta sostitutiva in caso di affrancamento di riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2024 che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2025, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2026</u> , ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e <u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u> e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro). (art. 1, commi 44 e 45 della L. n. 199/2025)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Continua da 20 luglio	Produttori di imballaggi Denuncia <u>mensile</u>	Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia MENSILE riferita al <u>mese precedente (GIUGNO 2026)</u> , in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.	Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.10)

		Resta confermata la soglia minima di dichiarazione – pari a 10 tonnellate – a soli fini statistici. Pertanto, al raggiungimento di almeno 10 tonnellate, per materiale, di imballaggi immessi al consumo, la dichiarazione è comunque dovuta anche laddove il correlato contributo risulti inferiore alla soglia di esenzione e quindi non viene fatturato dal CONAI. Gli scaglioni per il 2026 (invariati rispetto al 2025) sono i seguenti: ➤ <u>mensile</u>: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre € 31.000,00; ➤ <u>trimestrale</u>: fino a € 31.000,00 per singolo materiale; ➤ <u>annuale</u>: fino a € 3.000,00 per singolo materiale; ➤ <u>esenti</u>: fino a € 200,00 per singolo materiale (in procedura ordinaria) e fino a € 300,00 (in procedura semplificata). Tutte le dichiarazioni periodiche devono essere presentate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità non si cambia in corso d'anno e la classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare. Le denunce possono essere inviate solo in via telematica. Sul sito www.conai.org è disponibile la guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale per il 2026. (Art. 41 D.lgs 05/02/1997 n. 22)	Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai. Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI
Lunedì 27 luglio (termine prorogato in quanto il giorno 25 luglio è sabato e il giorno 26 luglio è domenica) Segue 27 luglio	Operatori intracomunitari con obbligo mensile <u>Elenchi Intrastat mensili e trimestrali</u>	Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni di beni (Mod. INTRA 1-bis) e alle prestazioni di servizi (Mod. INTRA 1-quater) intracomunitari effettuate nel mese di GIUGNO 2026 per gli operatori con obbligo mensile o nel SECONDO TRIMESTRE 2026 per gli operatori con obbligo trimestrale. Per le sole cessioni di beni (Mod. INTRA 1-bis), al superamento della soglia trimestrale di € 100.000, è richiesta anche la compilazione dei dati statistici. Si ricorda che, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari mensili, a decorrere da gennaio 2018, gli stessi hanno valenza esclusivamente statistica (i trimestrali sono stati aboliti). <u>ATTENZIONE – NOVITA' DAGLI ELENCHI 2026:</u> l'Agenzia delle Dogane, con Determinazione del 03/02/2026 ha aumentato significativamente, <u>a decorrere dagli invii relativi al mese di gennaio 2026 (scadenza 25/02/2026)</u>, la soglia per l'obbligo di presentazione del modello INTRA 2-bis per gli acquisti intracomunitari di beni da € 350.000 a <u>€ 2.000.000 trimestrali</u>. Nel caso di acquisti di beni inferiori a 2.000.000 € in ciascuno dei 4 trimestri precedenti, non è previsto alcun adempimento essendo stati aboliti gli elenchi trimestrali per quanto riguarda gli acquisti. Non è invece stato modificato il limite per gli acquisti di servizi che restano a € 100.000 trimestrali (mod. Intra 2-quater). Si ricorda, inoltre, che il D.M. 21/06/2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti/cessioni con San Marino. (Prov. Ag. Entrate 25/09/2017 – Nota Ag. Dogane 20/02/2018 – Determinazione Ag. Dogane 23/11/2021 e 03/02/2026 – art. 3 del D.L. n. 73/2022 – L. n. 122 del 04/08/2022)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato

Continua da 27 luglio	Datori di lavoro agricoli ENPAIA Denuncia e versamento mensile	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli. Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo. (circ. ENPAIA 11/11/2002)	Pagamento: avviso di pagamento PagoPA disponibile nell'area riservata Presentazione on-line all'ente della denuncia
Mercoledì 29 luglio	Amministratori - obblighi di bilancio Trasmissione telematica in caso di differimento dei termini di approvazione (180 giorni)	Termine ultimo per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese del bilancio approvato il 29/06/2026, con i relativi allegati, per le società di capitali che hanno come termine legale di approvazione del bilancio i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Trasmissione telematica al Registro Imprese
Giovedì 30 luglio	Dichiarazione dei redditi REDDITI/2026 e IRAP/2026 - SOCIETA' DI CAPITALI Versamento delle imposte a ➤ <u>saldo IRES/IRAP</u> e ➤ <u>prima rata di acconto IRES/IRAP</u>	Termine ultimo per procedere al versamento delle <u>imposte sui redditi (IRES) ed IRAP</u> , risultanti dal modello REDDITI/2026 ed IRAP/2026, con la maggiorazione dello 0,40% , per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2026 , ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) , che avrebbero dovuto versare entro il 30 giugno 2025. (art. 7 DPR 435/2001) <u>Nel caso in cui la società approvi il bilancio nei 180 giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio) oppure differito di 30 giorni (31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u> Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 02/11/2026 (in quanto il giorno 31/10 è sabato e l'1/11 è domenica) in via telematica. L' IRES risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, e di conseguenza non va presentato il modello F24, se i relativi importi non superano 12 euro , mentre il versamento minimo per l' IVA e per l' IRAP risultanti dalla dichiarazione annuale è di 10,33 euro . ACCONTI IRES - PERCENTUALE APPLICABILE: Ai fini IRES , la percentuale dell'acconto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è determinata nella misura del 100% . Per l' IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all' IRES . Si ricorda che dal 2017 l'aliquota Ires è pari al 24%. Versamento minimo: il versamento della prima rata di acconto non è dovuto se non supera € 103. Codici tributo: 2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata SOCIETA' COOPERATIVE: Perdite fiscali - ricordiamo che l'art. 84 del TUIR prevede che, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (art.12, l. 904/77). Tali disposizioni si applicano agli utili formati dal 2007; si raccomanda di verificare attentamente le nostre circolari in merito, anche in conseguenza degli importanti chiarimenti dettati dalla R.M. n. 129/E del 13/12/2010. NOVITA' DAL 2011: l'art. 23, comma 9 del D.L. n. 98/2011 ha riformulato l'art. 84 del Tuir per i soggetti Ires eliminando il limite temporale quinquennale di riporto delle perdite nei periodi successivi e limitando il riporto delle stesse in misura pari all'80% del reddito imponibile di periodo.	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Segue 30 luglio

Continua da 30 luglio	Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 06/07/2011, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2011. Pertanto la perdita di un periodo d'imposta potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi <u>in misura non superiore all'80% del reddito imponibile</u> di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Invece le <u>perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta</u> dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi <u>senza alcun limite temporale e quantitativo</u>. NOVITA' TASSAZIONE COOPERATIVE DAL 2012: si ricorda che l'art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto: - una nuova tassazione applicabile a tutte le cooperative ed - una nuova tassazione esclusivamente in capo ad alcune categorie di cooperative. Tassazione generalizzata (art. 2, comma 36-ter, D.L. 138/2011) Il comma 1 dell' articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, consentiva l'integrale detassazione della quota di utili destinati a riserva minima legale, che notoriamente è pari al 30% dell'utile netto. Con il su riportato comma 36-ter, tale quota di utili diventerà esente solo per il 90%. Da ciò deriva che fatto 100 l'utile netto, a fronte di una destinazione a riserva legale di 30, solo 27 saranno deducibili nella determinazione del reddito imponibile, mentre 3 saranno soggetti ad IRES. Tassazione specifica solo per alcune categorie di cooperative (art. 2, comma 36-bis, D.L. 138/2011) Concerne un incremento del 10% della quota di utili netti da assoggettare a tassazione, che sarà applicabile esclusivamente alle cooperative generiche e alle cooperative di consumo. Restano quindi non incise da tale incremento le cooperative agricole e le sociali. Entrata in vigore nuova tassazione cooperative La nuova tassazione prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011, commi da 36-bis a 36-quater, si applicherà <u>a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011</u> (ossia <u>dal 2012</u> per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, mentre per tutti gli altri soggetti con periodo d'imposta a cavallo sarà da verificare caso per caso) per tutte le cooperative, ad eccezione delle banche di credito cooperativo. Per le banche di credito cooperativo, infatti, la nuova tassazione si applicherà a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011 (ossia dal 2013 per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ai sensi dell'art. 4, comma 5-quinquies del D.L. n. 16/2011. <u>Per maggiori chiarimenti vedi C.M. 34/E del 15/07/2005 e le nostre circolari in merito.</u> Si ricorda inoltre la limitazione alle norme agevolative disposte dagli artt. 10 e 11 del DPR 601/73 che, non sono più integralmente applicabili ed in particolare: c) Le cooperative agricole di cui all'art. 10 del DPR 601/73, continueranno ad applicare l'esenzione dall'IRES limitatamente alle variazioni, in aumento e in diminuzione, apportate all'utile civilistico per addivenire al reddito fiscale; d) Le cooperative di lavoro di cui all'art. 11 del DPR 601/73, invece, manterranno l'esenzione dall'IRES, per il solo reddito fiscale derivante dall'IRAP. Da ciò ne consegue la deducibilità dell'IRAP ai fini della determinazione dell'IRES. RISTORNI - Ricordiamo che circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate, emanata a chiarimento del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, trattando la tematica dei ristorni, ha affermato che <i>“ciò che può essere retrocesso (ai soci) è l'avanzo - documentato - di gestione generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci”</i>. Ha inoltre affermato che il ristorno non è ammesso qualora la cooperativa risulti in perdita, principio sancito in precedenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tale principio è stato successivamente ribadito ed integrato con ipotesi esemplificative di calcolo dalle circolari n. 37 del 09/07/2003 e n. 35/E del 9/4/2008.
-------------------------------------	---

Continua da 30 luglio	Dichiarazione dei redditi Adeguamento agli ISA	Termine ultimo per procedere all'adeguamento, con la maggiorazione dello 0,40% , anche ai fini IVA, agli ISA, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2026 , ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u> , società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) , che avrebbero dovuto versare entro il 30 giugno 2025. <u>Nel caso in cui la società approvi il bilancio nei 180 giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio) oppure differito di 30 giorni (31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u>	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Dichiarazione dei redditi REDDITI/2026 SOCIETA' DI PERSONE Versamento delle imposte	Termine ultimo per l'effettuazione, con la maggiorazione dello 0,40% , dei versamenti a saldo ed in acconto, relativi alle imposte sui redditi ed IRAP risultanti dalla dichiarazione Mod. REDDITI/2026 e IRAP/2026 delle società di persone che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) , che avrebbero dovuto versare entro il 30 giugno 2025. (art. 17 DPR 435/2001, art. 1 D.L. 63/2002) Il termine di presentazione della dichiarazione in via telematica scade il 02/11/2026 (in quanto il giorno 31/10 è sabato e l'1/11 è domenica). <u>Acconto</u> : la misura dell'acconto per i soggetti IRPEF, relativamente al periodo 2026 è pari al 100%, sia per l'IRPEF che per l'IRAP.	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 30 luglio	Imprese <u>Camera di commercio</u> Diritto annuale	Termine ultimo per procedere al versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio relativamente all'anno 2026, ossia entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette per i soggetti che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) , che avrebbero dovuto versare entro il 30 giugno 2025. Il codice tributo da utilizzare è il 3850 . <u>Nel caso in cui la società approvi il bilancio nei 180 giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio) oppure differito di 30 giorni (31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u> (Art. 17 L. 488/99 – D.L. 21/04/2011 – Art. 28 L. 114/2014 - C.M. Svil. Econ. 29/12/2014 – D.L. n. 90/2014 – Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 9347 del 16/01/2026)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Continua da 30 luglio	Contribuenti IVA Versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione annuale	Termine ultimo per procedere al versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2025 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di versare in unica soluzione entro la scadenza del modello REDDITI/2026 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16/03/2026 e <u>che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%</u> per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2026</u>, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e <u>che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u>, che avrebbero dovuto versare entro il 30 giugno 2025. Codici tributo: 6099 – IVA (Art. 20 D.Lgs. 241/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Dichiarazione dei redditi Soggetti IRES – SOCIETA' DI COMODO Maggiorazione IRES – Saldo 2025 e Acconto prima rata 2026	Termine ultimo per procedere al versamento, <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u>, in unica soluzione o come prima rata, della <u>maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES</u> dovuta a titolo di saldo 2025 e primo acconto per l'anno 2026, per le cd. società di comodo di cui all'art. 30, c. 1 della L. n. 724/1994, il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) <u>che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u>, che avrebbero dovuto versare entro il 30 giugno 2025. (art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011) Codice tributo: 2018 – Maggiorazione Ires – Acconto prima rata 2020 – Maggiorazione Ires – Saldo	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 30 luglio	Sostituti d'imposta Compensi a non più di tre soggetti e per importo non superiore a € 1.032,91 Versamento ritenute	Regime facoltativo Termine ultimo per procedere al versamento, <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u>, delle ritenute operate nell'anno precedente da parte dei sostituti d'imposta, il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) <u>che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u>, che durante l'anno 2025: - hanno erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed - hanno effettuato ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ad € 1.032,91. Il superamento di uno dei due limiti durante l'anno comporta la decadenza del beneficio a partire dalla prima scadenza utile successiva. (Art. 2 DPR 445/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Continua da 30 luglio	Soggetti IRES Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie (D.L. 185/2008)	Terminare ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, <u>che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u> , che hanno riallineato i valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 15, commi 10-12, del D.L. n. 185/2008, al versamento dell'imposta sostitutiva <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u> . Codici tributo: 1821 – Maggiori valori attività immateriali 1822 – Maggiori valori altre attività 1823 – Maggiori valori crediti	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Soggetti IRES Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio (L. 244/2007)	Terminare ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, <u>che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u> , che hanno riconosciuto fiscalmente maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'azienda, fusioni, scissioni, ai sensi dell'art. 1, commi 46-47, della L. n. 244/2007, al versamento dell'imposta sostitutiva <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u> . Codice tributo: 1126	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 30 luglio	Soggetti IRES Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Terminare ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u> , per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali e <u>che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</u> . (art. 1, comma 49 della L. n. 244/2007)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Continua da 30 luglio	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali Rivalutazione di partecipazioni e di terreni <u>posseduti al 01/01/2024</u> Versamento TERZA RATA	Termine ultimo per procedere al versamento della TERZA e ultima RATA, con applicazione degli interessi del 3% annuo a partire dal 30/06/2024, per i soggetti che hanno effettuato la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1/1/2024, pagando la prima rata dell'imposta sostitutiva entro il 30/06/2024, con la maggiorazione dello 0,40%. Si ricorda che l'imposta sostitutiva è pari al 16% sia per le partecipazioni qualificate e non che per i terreni. <u>Codici tributo:</u> 8055 (partecipazioni), 8056 (terreni). (art. 1, commi 52 e 53, L. 213/2023)	Versamento: - banca convenzionata; - agenzie postali; - concessionario. - Internet/Entratel Modello F24 (Modello di pagamento Unificato).
	Affrancamento riserve in sospensione d'imposta Versamento SECONDA RATA	Termine di versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della SECONDA RATA dell'imposta sostitutiva in caso di affrancamento di riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2023 che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2024 per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2026, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). (art. 14 del D.Lgs. n. 192/2024)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Affrancamento riserve in sospensione d'imposta Versamento PRIMA RATA	Termine di versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della PRIMA RATA dell'imposta sostitutiva in caso di affrancamento di riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2024 che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2025 per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2026, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). (art. 1, commi 44 e 45 della L. n. 199/2025)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 30 luglio	Titolari di contratti di locazione di beni immobili Imposta di registro	Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di LUGLIO (30 giorni) e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per il regime della cedolare secca. Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u>, anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012). Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione. N.B.: dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il <u>nuovo modello RLI</u> (nuovo modello RLI approvato con Provv. Ag. Entrate 19/03/2019) per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili	Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet del: Modello F24 ELIDE Codici tributo: ➤ 1500 – locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione; ➤ 1501 – locazione e affitto di beni immobili – annualità successive; ➤ 1502 – locazione e affitto di beni immobili – cessioni del contratto; ➤ 1503 – locazione e affitto di beni immobili – risoluzioni del contratto;

Continua da 30 luglio		(fabbricati e terreni), il subentro, oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato Si ricorda inoltre che <u>dal 1° febbraio 2014</u> l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide). Versamento on-line: Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto <u>l'obbligo di procedere al versamento per via telematica</u> da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.	➤ 1504 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto; ➤ 1505 – locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo; ➤ 1506 – locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi. Presentazione diretta all'Ufficio o in via telematica, per i soggetti obbligati, del modello RLI
Venerdì 31 luglio Dichiarazione dei redditi REDDITI/2026 e IRAP/2026 - SOCIETA' DI CAPITALI Versamento delle imposte a ➤ <u>saldo IRES/IRAP</u> e ➤ <u>prima rata di acconto IRES/IRAP</u> Segue 31 luglio		Termine ultimo per procedere al versamento delle <u>imposte sui redditi (IRES) ed IRAP</u>, risultanti dal modello REDDITI/2026 ed IRAP/2026, <u>senza maggiorazione</u>, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 29/06/2026</u>, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. (art. 7 DPR 435/2001) <u>E' possibile procedere al versamento entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u> Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 02/11/2026 (in quanto il giorno 31/10 è sabato e l'1/11 è domenica) in via telematica. L'IRES risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, e di conseguenza non va presentato il modello F24, se i relativi importi non superano 12 euro, mentre il versamento minimo per l'IVA e per l'IRAP risultanti dalla dichiarazione annuale è di 10,33 euro. ACCONTI IRES - PERCENTUALE APPLICABILE: Ai fini IRES, la percentuale dell'acconto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è determinata nella misura del 100%. Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES. Si ricorda che dal 2017 l'aliquota Ires è pari al 24%. Versamento minimo: il versamento della prima rata di acconto non è dovuto se non supera € 103. Codici tributo: 2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata SOCIETA' COOPERATIVE: Perdite fiscali - ricordiamo che l'art. 84 del TUIR prevede che, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (art.12, l. 904/77). Tali disposizioni si applicano agli utili formati dal 2007; si raccomanda di verificare attentamente le nostre circolari in merito, anche in conseguenza degli importanti chiarimenti dettati dalla R.M. n. 129/E del 13/12/2010. NOVITA' DAL 2011: l'art. 23, comma 9 del D.L. n. 98/2011 ha riformulato l'art. 84 del Tuir per i soggetti Ires eliminando il limite temporale quinquennale di riporto delle perdite nei periodi successivi e limitando il riporto delle stesse in misura pari all'80% del reddito imponibile di periodo. Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 06/07/2011, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2011. Pertanto la perdita di un periodo d'imposta potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi <u>in misura non superiore all'80% del reddito imponibile</u> di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Invece le <u>perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta</u> dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi <u>senza alcun limite temporale e quantitativo</u>. NOVITA' TASSAZIONE COOPERATIVE DAL 2012: si ricorda che l'art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto:	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Continua da 31 luglio		- una nuova tassazione applicabile a tutte le cooperative ed - una nuova tassazione esclusivamente in capo ad alcune categorie di cooperative. Tassazione generalizzata (art. 2, comma 36-ter, D.L. 138/2011) Il comma 1 dell' articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, consentiva l'integrale detassazione della quota di utili destinati a riserva minima legale, che notoriamente è pari al 30% dell'utile netto. Con il su riportato comma 36-ter, tale quota di utili diventerà esente solo per il 90%. Da ciò deriva che fatto 100 l'utile netto, a fronte di una destinazione a riserva legale di 30, solo 27 saranno deducibili nella determinazione del reddito imponibile, mentre 3 saranno soggetti ad IRES. Tassazione specifica solo per alcune categorie di cooperative (art. 2, comma 36-bis, D.L. 138/2011) Concerne un incremento del 10% della quota di utili netti da assoggettare a tassazione, che sarà applicabile esclusivamente alle cooperative generiche e alle cooperative di consumo. Restano quindi non incise da tale incremento le cooperative agricole e le sociali. Entrata in vigore nuova tassazione cooperative La nuova tassazione prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011, commi da 36-bis a 36-quater, si applicherà <u>a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011</u> (ossia dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, mentre per tutti gli altri soggetti con periodo d'imposta a cavallo sarà da verificare caso per caso) per tutte le cooperative, ad eccezione delle banche di credito cooperativo. Per le banche di credito cooperativo, infatti, la nuova tassazione si applicherà a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011 (ossia dal 2013 per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ai sensi dell'art. 4, comma 5-quinquies del D.L. n. 16/2011. <u>Per maggiori chiarimenti vedi C.M. 34/E del 15/07/2005 e le nostre circolari in merito.</u> Si ricorda inoltre la limitazione alle norme agevolative disposte dagli artt. 10 e 11 del DPR 601/73 che, non sono più integralmente applicabili ed in particolare: e) Le cooperative agricole di cui all'art. 10 del DPR 601/73, continueranno ad applicare l'esenzione dall'IRES limitatamente alle variazioni, in aumento e in diminuzione, apportate all'utile civilistico per addivenire al reddito fiscale; f) Le cooperative di lavoro di cui all'art. 11 del DPR 601/73, invece, manterranno l'esenzione dall'IRES, per il solo reddito fiscale derivante dall'IRAP. Da ciò ne consegue la deducibilità dell'IRAP ai fini della determinazione dell'IRES. RISTORNI - Ricordiamo che circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate, emanata a chiarimento del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, trattando la tematica dei ristorni, ha affermato che <i>"ciò che può essere retrocesso (ai soci) è l'avanzo - documentato - di gestione generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci"</i>. Ha inoltre affermato che il ristorno non è ammesso qualora la cooperativa risulti in perdita, principio sancito in precedenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tale principio è stato successivamente ribadito ed integrato con ipotesi esemplificative di calcolo dalle circolari n. 37 del 09/07/2003 e n. 35/E del 9/4/2008.	
Segue 31 luglio	Dichiarazione dei redditi Adeguamento agli ISA	Termine ultimo per procedere all'adeguamento, <u>senza maggiorazione</u>, anche ai fini IVA, agli ISA, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 29/06/2026</u>, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. <u>E' possibile procedere al versamento entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u>	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),

Continua da 31 luglio			o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Imprese <u>Camera di commercio</u> Diritto annuale	Termine ultimo per procedere al versamento, <u>senza maggiorazione</u> , del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio relativamente all'anno 2026, ossia entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 29/06/2026</u> , ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. <u>E' possibile procedere al versamento entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u> Il codice tributo da utilizzare è il 3850 . (Art. 17 L. 488/99 – D.L. 21/04/2011 – Art. 28 L. 114/2014 - C.M. Svil. Econ. 29/12/2014 – D.L. n. 90/2014 – Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 9347 del 16/01/2026)	Versamento mediante modello F24 telematico: - direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), - o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Contribuenti IVA Versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione annuale	Termine ultimo per procedere al versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2025 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di versare in unica soluzione entro la scadenza del modello REDDITI/2026 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16/03/2026, <u>senza l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%</u> per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 29/06/2026</u> , ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. <u>E' possibile procedere al versamento entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u> Codici tributo: 6099 – IVA (Art. 20 D.Lgs. 241/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: - direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), - o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 31 luglio			
Continua da 31 luglio	Dichiarazione dei redditi Soggetti IRES – SOCIETA' DI COMODO Maggiorazione IRES – Saldo 2025 e Acconto prima rata 2026	Termine ultimo per procedere al versamento, <u>senza maggiorazione</u> , in unica soluzione o come prima rata, della <u>maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES</u> dovuta a titolo di saldo 2025 e primo acconto per l'anno 2026, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 29/06/2026</u> , ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. <u>E' possibile procedere al versamento entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi</u> (art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011) Codice tributo: 2018 – Maggiorazione Ires – Acconto prima rata 2020 – Maggiorazione Ires – Saldo	Versamento mediante modello F24 telematico: direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i

			servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Sostituti d'imposta Compensi a non più di tre soggetti e per importo non superiore a € 1.032,91 Versamento ritenute	Regime facoltativo Termine ultimo per procedere al versamento, <u>senza maggiorazione</u>, delle ritenute operate nell'anno precedente da parte dei sostituti d'imposta che durante l'anno 2025: - hanno erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed - hanno effettuato ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ad € 1.032,91, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 29/06/2026</u>, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. <u>E' possibile procedere al versamento entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u> Il superamento di uno dei due limiti durante l'anno comporta la decadenza del beneficio a partire dalla prima scadenza utile successiva. (Art. 2 DPR 445/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 31 luglio Continua da 31 luglio	Soggetti IRES Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie (D.L. 185/2008)	Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riallineato i valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 15, commi 10-12, del D.L. n. 185/2008, al versamento dell'imposta sostitutiva <u>senza maggiorazione</u>, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 29/06/2026</u>, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. <u>E' possibile procedere al versamento entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u> Codici tributo: 1821 – Maggiori valori attività immateriali 1822 – Maggiori valori altre attività 1823 – Maggiori valori crediti	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Soggetti IRES Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio (L. 244/2007)	Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riconosciuto fiscalmente maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'azienda, fusioni, scissioni, ai sensi dell'art. 1, commi 46-47, della L. n. 244/2007, al versamento dell'imposta sostitutiva <u>senza maggiorazione</u>, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 29/06/2026</u>, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. <u>E' possibile procedere al versamento entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u> Codice tributo: 1126	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i

			servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Soggetti IRES Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione , per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 che hanno approvato il bilancio entro il 29/06/2026 , ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. <u>E' possibile procedere al versamento entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u> (art. 1, comma 49 della L. n. 244/2007)	Versamento mediante modello F24 telematico: - direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), - o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 31 luglio	Affrancamento riserve in sospensione d'imposta Versamento SECONDA RATA	Termine di versamento, senza maggiorazione , della SECONDA RATA dell'imposta sostitutiva in caso di affrancamento di riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2023 che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2024 per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 che hanno approvato il bilancio entro il 29/06/2026 , ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. <u>E' possibile procedere al versamento entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u> (art. 14 del D.Lgs. n. 192/2024)	Versamento mediante modello F24 telematico: - direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), - o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Continua da 31 luglio	Affrancamento riserve in sospensione d'imposta Versamento PRIMA RATA	Termine di versamento, senza maggiorazione , della PRIMA RATA dell'imposta sostitutiva in caso di affrancamento di riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2024 che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2025 per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2025 che hanno approvato il bilancio entro il 29/06/2026 , ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. <u>E' possibile procedere al versamento entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u> (art. 1, commi 44 e 45 della L. n. 199/2025)	Versamento mediante modello F24 telematico: - direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), - o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

	Società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000 (comprese le COOPERATIVE) Contributo 2026 Agcm	Termine ultimo per il versamento, da parte delle società di capitali con ricavi totali (A1) superiori a € 50.000.000, del contributo 2026 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (Delibera Agcm N. 31871 del 03/03/2026) Si prende l'ultimo bilancio approvato alla data del 03/03/2026 (ossia alla data della delibera Agcm). Alla voce A1 del conto economico occorre applicare l'aliquota dello 0,055 per mille (importo minimo 2.750 euro – importo massimo 275.000 euro).	Versamento tramite la piattaforma Pago PA o pagamento avviso presso sportelli bancari o punti vendita Sisal, Lottomatica e Banca 5 o <i>remote banking/internet banking</i>
Segue 31 luglio	Contribuenti IVA Rimborsi Trimestrali/Compensazione SECONDO TRIMESTRE 2026	Termine ultimo per la presentazione della domanda di rimborso o di utilizzo in compensazione dell'IVA a credito relativa al SECONDO TRIMESTRE 2026. (Modello "IVA-TR" approvato con provvedimento 26/03/2020 – ultimo aggiornamento 21/03/2025 – vedi circolare fiscale n. 20/2026) Il rimborso infrannuale del credito IVA è riservato ai soggetti che hanno un'Iva a credito relativa a tale trimestre superiore ad Euro 2.582,28 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, comma 3, del DPR 633/72 limitatamente alle lettere sotto indicate: - <u>lettera a)</u>: aliquota vendite inferiori a quelle degli acquisti; - <u>lettera b)</u>: esportatori con volume di cessioni intracomunitarie ed esportazioni superiore al 25% del volume d'affari; - <u>lettera c)</u>: nel caso di effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (<u>lettera aggiunta dall'art. 52 della legge 342/00</u>); - <u>lettera d)</u>: effettuazione nel trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non residenti in Italia, per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo, delle seguenti prestazioni: - lavorazione relative a beni mobili materiali; - trasporto di beni e relative intermediazioni; - servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni; - prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (lettera aggiunta dall'art. 8, comma 2, lett. h) della L. n. 217/2011 per le operazioni effettuate a partire dal 17/03/2012); - <u>lettera e)</u>: nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17 del DPR 633/72. Tale rimborso può essere richiesto unicamente <u>per la parte di credito relativa al trimestre di competenza</u>. Si ricorda che il Decreto Semplificazioni ha introdotto alcune novità significative prevedendo che: - i rimborsi di importo fino a 30.000 € (limite così aumentato dal D.L. n. 193/2016) sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia; - i rimborsi di importo superiore a 30.000 € (limite così aumentato dal D.L. n. 193/2016), richiesti da soggetti "a rischio", sono erogati previa prestazione di idonea garanzia; - i rimborsi di importo superiore a 30.000 € (limite così aumentato dal D.L. n. 193/2016), richiesti da soggetti "non a rischio", sono erogati senza previa prestazione di idonea garanzia ovvero senza la stessa ma presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e di una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio. (Art. 38-bis c.2 DPR 633/72 – art. 2 DPR 128/03) Compensazione – In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte in compensazione mediante il Modello F24. Per le modalità di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 ricordiamo in particolare: la compensazione del credito relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui,	Presentazione a mezzo invio telematico: ➢ Tramite intermediario abilitato o ➢ direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti. • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.

Continua da 31 luglio		può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Inoltre, per l'utilizzo in compensazione di importi superiori a 5.000 € annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) vi è l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza TR, a prescindere dall'effettivo futuro utilizzo. Per la compensazione devono poi essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Presentazione istanza La presentazione dell'istanza deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322.	
	Ditta mandante rappresentanti di commercio Invio conto provvigioni	Termine ultimo per inviare ai propri agenti l'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.	Consegna o invio all'agente
	Autotrasportatori RIMBORSO ACCISE – Presentazione domanda rimborso SECONDO TRIMESTRE 2026	Termine ultimo entro il quale le imprese di autotrasporto in conto proprio o di terzi possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel SECONDO TRIMESTRE 2026. (Nota Agenzia Dogane e Monopoli Prot. 353642 del 24/06/2026)	Software scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Segue 31 luglio	Rottamazione-quinquies Versamento PRIMA o UNICA RATA	Termine ultimo per il versamento della PRIMA o UNICA RATA delle somme dovute per l'adesione alla cd. rottamazione delle cartelle esattoriali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (cd. "Rottamazione-quinquies"). (artt. 10 e 10-quinquies del D.L. n. 38/2026 – art. 1, commi 82 e seg. della L. n. 199/2025 – art. 1, commi 231 e seg. della L. n. 197/2022)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Continua da 31 luglio	Soggetti che utilizzano registratori di cassa/POS Registrazione collegamento nuovi registratori di cassa/POS o oggetto di variazione tra il 1° e il 31 maggio 2026	Termine ultimo per effettuare la registrazione del collegamento dei registratori di cassa con i POS per i nuovi strumenti di pagamento utilizzati tra il 1° e il 31 maggio 2026, o per quelli oggetto di variazione nello stesso periodo. Per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento deve essere infatti effettuato a partire dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Per effettuare questo collegamento, occorre accedere al portale "Fatture e corrispettivi", direttamente o tramite intermediario, e associare, tramite il servizio "Gestione collegamenti", la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.	Direttamente o tramite intermediario abilitato, dal portale "Fatture e corrispettivi", servizio "Gestione collegamenti"

		(art. 1, commi 74 e seg. L. n. 207/2024 – Provv. Ag. Entrate del 07/03/2025 e 31/10/2024)	
	Soggetti IRES - Acconti IRES/IRAP (Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 31 AGOSTO – 01/09/2025 – 31/08/2026) SECONDA RATA di acconto	Termine ultimo per procedere al versamento della SECONDA RATA DI ACCONTO IRES e IRAP relativamente alle <u>società ed enti con periodo d'imposta che termina il 31 AGOSTO 2026</u> . ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE: IRES 100% (codice versamento 2002) IRAP 100% (codice versamento 3813) Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES. Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello REDDITI/2025 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2025 SC. Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro . In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi). Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma: - il 50% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; - il residuo 50% va versato alla scadenza della seconda rata (nuove percentuali modificate dal D.L. n. 124/2019, art. 58 – 2 rate ciascuna nella misura del 50%). L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è superiore ad € 20,00 . Metodo previsionale Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. <u>Non è possibile rateizzare il presente versamento</u> , che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97). (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)	Versamento mediante modello F24 telematico: - direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), - o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 31 luglio	REDDITI/2025 e IRAP/2025 Contribuenti con esercizio che termina al 30/09/2025 Presentazione in via telematica	Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante invio telematico , del modello REDDITI/2025 e IRAP/2025 , da parte dei soggetti il cui <u>periodo d'imposta si sia chiuso il 30/09/2025</u> . (art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Provv. Ag. Entrate 17 marzo 2025) ATTENZIONE: l'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dall'art. 2, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 108/2024, prevede che la dichiarazione deve essere presentata in via telematica <u>entro l'ultimo giorno del DECIMO mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</u> , con effetto dal 02/05/2024. Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario. Ricordiamo che i contribuenti interessati agli ISA devono allegare al modello Redditi anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA stessi. Sanatoria codice attività: le istruzioni agli ISA precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2025, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001. Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell'attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all'Amministrazione Finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che il codice dell'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione IVA.	Presentazione a mezzo invio telematico: ➢ Tramite intermediario abilitato o ➢ direttamente mediante: - il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti - il servizio Internet per gli altri soggetti. - chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
Continua da 31 luglio	Soggetti IVA Regime OSS –	Termine ultimo per i soggetti registrati al regime OSS per la presentazione della dichiarazione IVA e per il versamento dell'IVA dovuta per il SECONDO TRIMESTRE 2026 .	Da inviare tramite il Portale OSS

	Presentazione dichiarazione IVA e versamento IVA SECONDO TRIMESTRE 2026	(Provv. Ag. Entrate 25/06/2021)	
	Soggetti IVA Regime IOSS – Presentazione dichiarazione e versamento IVA mese precedente	Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA e per il versamento dell'IVA relativa al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.	Da inviare tramite il Portale OSS
	Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi Modello UniEmens (DM10 + Emens + PosAgri)	Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, e per gli operai agricoli, riferite al mese precedente.	Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati
	Sostituti d'imposta Libro unico del lavoro	Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria. (art. 39 D.L. 112/2008)	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
	Contribuenti IVA Fatture differite	Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)	Registro IVA vendite
	Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale Versamento	Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
Segue 31 luglio	Enti non commerciali Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di MAGGIO 2026 (secondo mese precedente) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Provv. 25/08/2015 – Legge di Stabilità 2013)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (Modello Intra 12 approvato con Provv. 25/08/2015)
Continua da 31 luglio	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di GIUGNO 2026</u> , relative ai veicoli previsti dall'art. 1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 (<u>rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale</u> , ecc..).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di GIUGNO 2026</u> , relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW . (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche

- ¹ L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economica-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

-
- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
 - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
 - L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
 - L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
 - Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
 - La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Principali scadenze per il Ravvedimento operoso

- ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore: 1/7 del 25% (DAL 1° SETTEMBRE 2024);
- ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, entro il termine per l'accertamento: 1/6 del 30% (FINO AL 31 AGOSTO 2024);
- ravvedimento dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, comma 3 della L. n. 212/2000, non preceduto da verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, primo periodo del D.Lgs. n. 218/1997: 1/6 del 25% (DAL 1° SETTEMBRE 2024);
- ravvedimento dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale: 1/5 del 30%. Sono escluse da tale ultimo ravvedimento le violazioni relative alla mancata omissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o all'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (FINO AL 31 AGOSTO 2024);
- ravvedimento dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 4/1929 senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997 e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, comma 3, della L. n. 212/2000: 1/5 del 25% (DAL 1° SETTEMBRE 2024);
- ravvedimento dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, comma 3 della L. n. 212/2000 relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art. 24 della L. n. 7/1929 senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, primo periodo del D.Lgs. n. 218/1997: 1/4 del 25% (DAL 1° SETTEMBRE 2024)
- ravvedimento per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni: 1/10 di 250 euro, ossia 25 euro (DAL 1° SETTEMBRE 2024).

RAVVEDIMENTO "PARZIALE" (continua ad essere applicabile anche post D.Lgs. n. 87/2024, ossia DAL 1° SETTEMBRE 2024): in sede di conversione del Decreto Crescita è stato introdotto l'art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/1997 che disciplina il cd. "ravvedimento parziale", ossia la possibilità, da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purchè nel rispetto dei termini previsti dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997. Il nuovo ravvedimento parziale è applicabile soltanto ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione/interessi) intervenga in seguito:

- la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l'integrale versamento tardivo;
- gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;
- la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso.

In caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento:

- per i singoli versamenti (con le riduzioni previste);
- per il versamento complessivo (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della regolarizzazione).

Interessi legali:

L'art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. **Ricordiamo che il D.M. 10/12/2025 (G.U. 13/12/2025 n. 289) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., portandolo dal 2,00% all' 1,60% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1-1-2026.**

Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, "gratuitamente", di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- **che non arrechino pregiudizio all'azione di controllo** dell'Amministrazione Finanziaria e
- **che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo**

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori "meramente formali" esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all'azione accertatrice. Ad esempio, l'omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all'azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l'azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all'omesso adempimento.

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- **"la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all'ammontare del tributo".**

Viene poi chiarito che:

- saranno **"gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'azione di controllo"**. Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull'attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell'eventuale regolarizzazione, non siano state d'ostacolo all'azione dell'ufficio.
- Non sono mai considerate formali:
 - La mancata presentazione di dichiarazioni;
 - La mancata restituzione di questionari;
 - La omessa tenuta delle scritture contabili.

Modelli Intrastat:

Con **R.M. 16/2/2005 n. 20/E**, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l'attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E' possibile comunque utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 500 (ossia 62,50 €), a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.

Compensazioni:

In caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l'applicabilità della relativa sanzione. L'Agenzia delle Entrate, con **la Risoluzione n. 36/2017** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 100, ridotta a Euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 5,56 euro (1/9 di 50 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 11,11 euro (1/9 di 100 €) se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, ma entro novanta giorni dall'omissione;
- 12,50 euro (1/8 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dal 91° giorno ad un anno dall'omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 €) se il modello F24 viene presentato entro due anni dall'omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 €) se il modello F24 viene presentato oltre due anni dall'omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dopo la constatazione della violazione.

Dette sanzioni devono essere arrotondate al centesimo di euro, in quanto collegate ad una sanzione base attualmente già espressa in euro.

Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

Errori modello F24:

- L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una "lettera ravvedimento" ad uno degli uffici locali suddetti.

Telematica:

- Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2016, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, sono quelli relativi al 28 febbraio, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

EURO:

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 (500.000:1936,27 = 258,23).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

Dichiarazione integrativa o tardiva entro 90 giorni:

- la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso comporta il versamento della sanzione ridotta in misura pari ad 1/10 del minimo: **27,78 €** (250 x 1/9) e, in caso di un versamento del tributo inferiore al dovuto o l'utilizzo di un credito in misura superiore, occorre versare anche la relativa differenza, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30% fino al 31 agosto 2024 – **25% per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024**) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento;
- la regolarizzazione dell'omessa presentazione entro 90 giorni dalla scadenza comporta la sanzione ridotta ad 1/10: **25 €** (250 x 1/10) e, in caso di tardivo o omesso versamento del tributo, occorre versare anche il tributo, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30% fino al 31 agosto 2024 – **25% per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024**) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento.

Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni, ma non oltre i termini stabiliti per l'accertamento dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1 (30% - **25% per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024**), aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte, si applica la misura minima. Il ravvedimento della dichiarazione omessa dopo 90 giorni non è possibile.

Nel caso invece di dichiarazioni infedeli, il ravvedimento deve essere effettuato commisurando l'ammontare della sanzione all'infedeltà dichiarativa.

Con **R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007**, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni: - i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario", - i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione - il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell'ente In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA. Si precisa che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770.			
Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Giovedì 16 luglio	IMU Tardivo versamento acconto IMU 2026	Termine ultimo per procedere al versamento dell' ACCONTO IMU 2026, scadente il 16/06/2026, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (1,25%, ossia 1/10 del 12,50%)</u>. E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (5%, ossia 1/5 del 25%). MODALITA' OPERATIVA: In caso di ravvedimento per ritardato versamento IMU devono essere versati cumulativamente l'importo dovuto dell'IMU, la sanzione ridotta ad 1/10 (ossia 1,25%) e gli interessi calcolati al tasso di di interesse legale (ossia <u>nella misura dell' 1,60% a partire dall' 01/01/2026</u>). (Art. 13 c.1 lett. a) DLGS 472/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Soggetti di imposta IVA Tardivo versamento periodico	Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il 16/06/2026, relativa al periodo: ➤ MAGGIO 2026 per i contribuenti mensili, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (1,25%, ossia 1/10 del 12,50%)</u>. E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (5%, ossia 1/5 del 25%). MODALITA' OPERATIVA: <u>Codice 8904</u>: versamento della sanzione nella misura dell' 1,25% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) <u>Codice 1991</u>: versamento degli interessi per tardivo versamento <u>nella misura dell' 1,60% a partire dal 01/01/2026</u>. Versamento del tributo: <u>codice 6005 (mensili)</u> (Art. 13 c. 1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Sostituti d'imposta Tardivo versamento	Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di MAGGIO 2026, scadenti il 16/06/2026, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (1,25%, ossia 1/10 del 12,50%)</u>. E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (5%, ossia 1/5 del 25%). MODALITA' OPERATIVA: <u>Codice 8948</u>: Versamento della sanzione nella misura dell' 1,25% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) (ATTENZIONE: dal 3 luglio non è più utilizzabile per il pagamento della sanzione il codice tributo 8906 "Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta" che è stato soppresso dalla Risoluzione Ag. Entrate n. 18/2023, ma occorre utilizzare il nuovo codice tributo 8948 "Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi") <u>Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc..)</u>	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 16 luglio			

Continua da 16 luglio		Versamento interessi per tardivo versamento, insieme al tributo con lo stesso codice tributo, <u>nella misura dell' 1,60% a partire dal 01/01/2026.</u> (Art. 13 c.1 lett. a) D.LGS. 472/97)	
-----------------------	--	---	--

Scadenze variabili dipendenti da un evento

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio <u>Deposito del bilancio al Registro Imprese</u>	Deposito bilancio: entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.). <u>Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</u> <u>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</u> Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusivamente in via telematica. ATTENZIONE: la versione della tassonomia XBRL 2018-11-04, già utilizzata per i bilanci chiusi dal 31 dicembre 2018, può essere utilizzata anche per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2019 o in data successiva, come precisato dal Comunicato del 22/02/2020 di XBRL Italia in quanto è stato deciso di non apportare modifiche, per l'esercizio 2019, alla tassonomia PCI 2018-11-04, considerate le variazioni minime e di scarso impatto che avrebbero dovuto essere implementate. La nuova tassonomia differisce dalla precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento al tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata, e alla sezione "Bilancio micro, altre informazioni" della forma prevista dall'art. 2435-ter c.c..	- Invio digitale: - Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria
Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare <u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u>	La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota Ires al 24% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2017 (27,5% in precedenza, come stabilito dalla Finanziaria 2008). I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta. <u>Il D.L. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.</u> (DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112 - D.L. n. 193/2016) Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini, così come modificati dal D.L. n. 193/2016: entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (30/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze). In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 31/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio); - entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (30/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). ATTENZIONE: Con effetto dal 02/05/2024 i soggetti Ires presentano la dichiarazione dei redditi e IRAP entro l'ultimo giorno del DECIMO mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (ossia entro il 31/10/2025 per chi ha l'esercizio coincidente con l'anno solare) (v. modifica apportata dall'art. 2, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 108/2024). Per i soggetti con <u>periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare</u> per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data (v. art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 1/2024) Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2025 e successivi i soggetti Ires presentano la dichiarazione dei redditi e IRAP dal 15 aprile al 31 OTTOBRE dell'anno successivo (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare entro l'ultimo giorno del DECIMO	Presentazione a mezzo invio telematico: - Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante: - il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti - il servizio Internet per gli altri soggetti; - chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.

	mele successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta) (ossia entro il 31/10/2026 per chi ha l'esercizio coincidente con l'anno solare) – v. modifica apportata dall'art. 2, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 108/2024). <u>Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</u> RATEIZZAZIONE: L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.	
Società di capitali in liquidazione <u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u>	DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006 Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc.. Per le società di capitali i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti: - per il <u>periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.</u>: ⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.; ⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il undicesimo mese successivo in via telematica. - per la dichiarazione relativa al <u>risultato finale</u> della liquidazione: ⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto; ⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il undicesimo mese successivo in via telematica.	Presentazione a mezzo invio telematico: ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti; • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali <u>Registro dei beni ammortizzabili</u> Compilazione	Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili <u>entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</u> (Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)). Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001: - i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili <u>a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale.</u> - Le annotazioni a giornale, però, <u>dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili.</u> - Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili	Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali <u>Libro inventari</u> Compilazione	Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. <u>entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</u> (Art.15 DPR 600/73).	Libro inventari